

DECRETO 27 settembre 2002 n.92

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ratifica Decreto 5 Luglio 2002 n.78 "Reiterazione Decreto 16 aprile 2002 n.53

(Individuazione della figura del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998 n.31)

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 27 settembre 2002, il Decreto Reggenziale 5 luglio 2002 n.78 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Reiterazione Decreto 16 aprile 2002 n.53 "Individuazione della figura del datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998 n.31 "

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l' articolo 3, comma 1, lettera b, della Legge 18 febbraio 1998 n.31 ;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 8 aprile 2002 n.19;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 5 luglio 2002 n.2;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Il presente decreto definisce la figura del datore di lavoro per la Pubblica Amministrazione, Settori Autonomi ed Enti Autonomi dello Stato e pertanto per il Settore Pubblico Allargato, ai sensi dell'articolo 3 comma primo, lettera b) della **Legge 18 febbraio 1998 n.31**.

Art.2

Il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il datore di lavoro per il Settore Pubblico Allargato e conseguentemente destinatario delle prescrizioni di cui alla **Legge 18 febbraio 1998 n.31**.

Art.3

Il Congresso di Stato, nella sua veste di datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 10 della **Legge 18 febbraio 1998 n.31**, assegnando le relative funzioni a tecnici qualificati già alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato e nominando il Responsabile del Servizio fra persone in possesso di attitudini e capacità adeguate e dei requisiti di cui al quarto comma del medesimo articolo 10.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è organizzato in maniera flessibile avuto riguardo alle mutevoli ragioni di urgenza e necessità.

In presenza di particolari problematiche e di valutazioni specialistiche di notevole complessità, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può richiedere la consulenza di professionisti reperiti preferibilmente sul mercato del lavoro sammarinese.

Art.4

L'attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 17 della **Legge 18 febbraio 1998 n.31** è affidata, relativamente al Settore Pubblico Allargato, al Servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.5

Sono affidati al Congresso di Stato, datore di lavoro, i compiti di progettazione, pianificazione, coordinamento e controllo sull'applicazione della **Legge 18 febbraio 1998 n.31**.

Fermo restando il principio di cui all'articolo 2, il Congresso di Stato si riserva la facoltà di nominare i membri all'uopo incaricati e di stabilire le modalità operative attraverso le quali dare attuazione alla **Legge 18 febbraio 1998 n.31** e in particolare al fine di:

- elaborare il documento di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della **Legge 18 febbraio 1998 n.31**, indicando, in base a priorità riferite alla magnitudo del rischio, gli interventi più urgenti e le misure alternative minime necessarie;
- predisporre i fondi necessari per gli interventi correttivi e per organizzare e gestire nel tempo i sistemi di prevenzione;
- organizzare gli adempimenti stabiliti dalla **Legge 18 febbraio 1998 n.31** per il Settore Pubblico Allargato;
- aggiornare il modello di organizzazione della prevenzione in funzione delle caratteristiche e peculiarità del Settore Pubblico Allargato;
- impartire disposizioni in materia di sicurezza e salute ai soggetti responsabili della prevenzione;
- assegnare incarichi e compiti generali o specifici per la migliore organizzazione degli interventi correttivi e dei sistemi di prevenzione.

Nell'espletamento dei compiti di cui al comma che precede il Congresso di Stato si avvale della consulenza tecnica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Servizio di Medicina del Lavoro dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.6

Le funzioni indicate dagli articoli 7 e 19 della **Legge 18 febbraio 1998 n.31** sono svolte da coloro che rivestono la qualifica di dirigente o di responsabile di servizio in base alla normativa vigente, a mandato o incarico.

Sono equiparati ai dirigenti i Direttori dei Settori Autonomi e degli Enti Autonomi dello Stato.

Art.7

I dirigenti di cui all'articolo 6 individuano i preposti, avuto riguardo degli ambiti operativi definiti in rapporto alla valutazione dei rischi all'organizzazione dei sistemi di prevenzione.

I preposti hanno il compito di:

- dare esecuzione alle disposizioni impartite in materia di sicurezza e vigilare sul loro rispetto da parte del personale;
- segnalare al Dirigente l'insorgenza di pericoli per la sicurezza o la salute.

Art.8

Le modalità di organizzazione della rappresentanza per la sicurezza di cui all'articolo 14 della **Legge 18 febbraio 1998 n.31** saranno stabilite con apposito Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali.

L'Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali individua i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori per settori omogenei di servizi, tenendo conto della necessità di contenere il loro numero.

Art.9

Le funzioni previste dalla presente legge svolte da personale già alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non danno luogo a compenso ulteriore rispetto alla ordinaria retribuzione.

Art.10

Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla **Legge 18 febbraio 1998 n.31** e successivi decreti reggionali applicativi saranno istituiti appositi capitoli di spesa.

Art.11

Il Congresso di Stato nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto individua i soggetti incaricati delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4.

Entro il 31 dicembre 2003 il Congresso di Stato, supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Servizio di Medicina del Lavoro, provvede alle incombenze di cui agli articoli 5 e 6 della **Legge 18 febbraio 1998 n.31**.

Dato dalla Nostra Residenza, addi 30 settembre 2002/1702 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

(Antonio L. Volpinari – G. Francesco Ugolini)

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

(Emma Rossi)